

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Il Segretario Generale

Roma, 11 marzo 2011

Prot.n. **15/B/** 2011

- Ai Comitati e Fiduciari di Redazione di Quotidiani, Periodici, Agenzie di stampa, Rai ed Emittenza nazionale privata
- Ai componenti la Giunta Esecutiva
- Alle Associazioni Regionali di Stampa

OGGETTO: CONFERENZA NAZIONALE COMITATI E FIDUCIARI DI REDAZIONE

Cari Colleghi,

la Conferenza Nazionale dei comitati e fiduciari di redazione è convocata, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto federale, per giovedì 31 marzo p.v. a Roma, presso la **Sala S. Pio X - Via dell'Ospedale, 1 (angolo Via della Conciliazione)**, alle ore **10.00**, con il seguente

o.d.g:

- apertura trattative con la Fieg per il rinnovo biennale del Cnlg;
- rinnovo rappresentanti Cdr nella Commissione permanente contrattuale.

In considerazione della rilevanza degli argomenti in discussione tutti i Cdr sono invitati ad assicurare la presenza fino all'esaurimento dei lavori.

Si ricorda che hanno diritto di partecipare alla Conferenza ed hanno diritto di voto tutti i colleghi fiduciari e componenti i Comitati di redazione che risultano iscritti alla relativa Associazione Regionale di Stampa.

Cordiali saluti.

Franco Siddi


P.S. In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno si ricorda che la Conferenza dei Cdr è tenuta ad eleggere 12 componenti della commissione contratto così suddivisi: 4 (quotidiani), 2 (periodici), 3 (emittenza radiotevisiva), 2 (agenzie di stampa), 1 (service, uffici stampa) nonché 2 rappresentanti dei corrispondenti, collaboratori fissi e pubblicisti part-time, secondo le modalità previste dal regolamento che si allega in copia.

Regolamento per l'elezione dei rappresentanti della conferenza nazionale dei Cdr nella commissione contratto

1. La Conferenza nazionale dei comitati e dei fiduciari di redazione elegge al suo interno i propri rappresentanti nella Commissione Contratto, così come previsto nell'art.21 dello Statuto, suddivisi per le seguenti aree produttive: 4 per i quotidiani, 2 per i periodici, 3 per l'emittenza radiotelevisiva, 2 per le agenzie di stampa, 1 per le rappresentanze sindacali dei siti on-line, dei service e degli uffici stampa, di cui all'art.1 del CNLG.
La G.E. potrà, in occasione del rinnovo quadriennale del contratto, proporre al Consiglio Nazionale una diversa composizione delle aree produttive.
2. Possono votare ed essere eletti i componenti dei Cdr e i fiduciari iscritti alle AA.RR.SS. secondo quanto disposto dall'art. 2, 6° comma, punto 1 del Regolamento della Fnsi e al corrente con il versamento delle quote associative.
3. Sono da considerarsi componenti dei comitati di redazione e fiduciari i giornalisti che ricoprono tali cariche sindacali ai sensi dell'art. 34, dell'allegato N) del CNLG e dell'art. 18 dell'accordo contrattuale Fnsi-Usigrai-Rai. Hanno, pertanto, diritto di voto attivo e passivo i fiduciari e i componenti dei comitati di redazione eletti dalle assemblee di redazione, i fiduciari delle redazioni o uffici di corrispondenza dalla Capitale, i fiduciari delle redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza, i rappresentanti sindacali delle singole testate periodiche.
Non hanno diritto di voto i rappresentanti dei servizi (delegati di settore).
4. La Conferenza all'atto dell'insediamento nomina la commissione elettorale che funge anche da seggio.
5. Ciascun rappresentante sindacale vota per l'area produttiva di appartenenza. Le preferenze esprimibili non potranno superare il numero di 3 quando si debbano eleggere 4 rappresentanti e il numero di 2 quando si debbano eleggere 3 rappresentanti. Quando si debbano eleggere 1 o 2 rappresentanti si potrà esprimere un'unica preferenza.
6. La Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione rinnova i propri rappresentanti in seno alla Commissione Contrattuale, in occasione di ogni rinnovazione biennale del CNLG. Gli stessi continuano a far parte della commissione per il periodo previsto anche quando non siano più componenti di rappresentanza sindacale aziendale.
7. Il Consiglio Nazionale può integrare la Commissione contratto, così come previsto dal quarto comma dell'art.21, con due rappresentanti dei corrispondenti, dei collaboratori fissi e dei pubblicisti part-time, nel numero definito dalla Giunta esecutiva, eletti, in occasione della conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione, dai fiduciari sindacali rappresentanti i collaboratori fissi, i corrispondenti e i pubblicisti part-time.
8. Il Consiglio Nazionale può integrare la commissione contratto con 3 rappresentanti dei free-lance, eletti da un'apposita Assemblea Nazionale dei rappresentati dei free-lance composta da 5 delegati per l'Associazione di Roma e 5 per l'Associazione di Milano e due delegati per ciascuna delle altre Associazioni Regionali di Stampa, indicati con modalità definite dalle singole AA.RR.SS.
Ai fini della presente disposizione devono intendersi per giornalisti free-lance tutti i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e iscritti alla gestione separata dell'INPGI e che non abbiano contestualmente in corso un rapporto di lavoro subordinato e che non usufruiscano del sussidio di disoccupazione dell'INPGI, né di pensione.

(Testo approvato dal Consiglio Nazionale della FNSI nella sessione del 12 giugno 2002)